



PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO

La pubblicazione di testamento costituisce un atto dovuto volto a registrare nel repertorio degli atti tra vivi, un testamento, indipendentemente dalla forma dello stesso: olografo, segreto, pubblico.

Costituisce presupposto per regolare la successione mediante testamento.

La pubblicazione del testamento va fatta per tutti i testamenti, indipendentemente poi dall'accettazione o rinuncia all'eredità relitta.

Solitamente, se i chiamati all'eredità intendono accettare l'eredità, il predetto adempimento viene formalizzato nel medesimo atto di pubblicazione del testamento.

DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE

- Originale del testamento olografo o dei testamenti olografi (per il testamento pubblico e segreto il notaio è già in possesso della scheda testamentaria);
- Estratto per riassunto dell'atto di morte, rilasciato dall'ufficio dell'anagrafe del comune nel quale è avvenuta la morte;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro) e del codice fiscale della persona deceduta;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro) e del codice fiscale dei chiamati all'eredità;

Qualora nell'eredità siano compresi immobili, occorre produrre l'atto di provenienza (atto del notaio, successione precedente, provvedimento dell'autorità giudiziaria) dei beni caduti in successione, nonché la documentazione catastale.

Qualora nell'eredità siano compresi beni mobili registrati (autoveicoli, moto, barche), occorre produrre copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del mezzo, oppure, copia del foglio complementare.